Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 26 settembre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(9923)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1972, n. **1204**.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Monselice.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici;

Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1968 funziona di fatto l'istituto tecnico sotto indicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dalla urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Monselice.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 63.450.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1972

LEONE

MISASI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* **1973**
Atti di Governo, registro n 260, *foglio n.* 8. — VALENTINI

Tabella organica dell'istituto tecnico commerciale di Monselice

Numero dei corsi completi 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	1	—	Nelle classi dei due corsi
Seconda lingua straniera	2	—	Nelle classi di un corso
Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica - Fisica	2	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale	1	—	Scienze naturali e chimica e merceologia nelle classi dei due corsi e geografia generale nelle prime classi dei due corsi
Geografia generale ed economica	1	—	Nelle II, III, IV e V classi dei due corsi
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	2	—	Nelle classi di un corso
Computisteria e tecnica commerciale. Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	2	—	Nelle classi di un corso
Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	2	—	Nelle classi di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N.B — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1973, n. 569.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 569. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, disposto dal signor Alessandro Baccaglini con testamento olografo del 4 marzo 1969, depositato e pubblicato per rogito dott. Edoardo Colozza, notaio in Roma, in data 13 novembre 1971 (n. 58811 di rep. e n. 10856 di racc.), registrato a Roma in data 17 novembre 1971 al n. 20514 - mod. 71/M - serie B - vol. 2344, in favore del collegio mutilatini di don Gnocchi che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », consistente in buoni novennali del Tesoro per un valore nominale di L. 30.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 22. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1973.

Nomina del vice presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Lazio »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Mario Tria, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo nella regione « Lazio »;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dirigente superiore vice prefetto dott. Giovanni De Silva è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Lazio », in sostituzione del dott. Mario Tria, per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1973
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 291

(11091)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1973.

Integrazione del calendario delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1973 con la manifestazione: VII Giornata del vino italiano « Vinitaly » di Verona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mostre;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1972 di approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1973;

Vista la deliberazione della regione interessata n. 4392 del 19 gennaio 1973;

Ritenuta l'opportunità di integrare il predetto calendario ufficiale;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1973 è integrato come appresso.

E' iscritta la manifestazione a carattere nazionale: Verona - VII Giornata del vino italiano « Vinitaly » 5-9 dicembre - D.G.R. 19 gennaio 1973, n. 4392.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(11162)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1973.

Ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per le Marche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata, alla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per le Marche, essendo scaduto il mandato triennale conferito a detto comitato con decreto di data 17 febbraio 1969;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Ancona è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per le Marche, così composto:

Presidente:

il presidente della giunta regionale delle Marche.

Componenti:

l'assessore alla sanità della giunta regionale delle Marche;

il medico provinciale di Ancona;

l'ufficiale sanitario di Ancona;

il provveditore regionale alle opere pubbliche per le Marche;

il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Ancona;

il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ancona;

il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ancona;

Ricci cap. Bernardino, esperto meteorologo;

l'ispettore di zona dei vigili del fuoco;

il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Ancona;

il direttore della sezione di Ancona dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro;

Piscaglia prof. Mario, rappresentante delle provincie della regione Marche;

Calabrese avv. Vincenzo Giuliano, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

il presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Ancona;

Ciaffi comm. prof. Bruno, esperto della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Ancona.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Michele Sisto, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici ed esperti e può sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito il parametro 530.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del comitato verranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio **1973**
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 226

(11141)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1973.

Sostituzione di un componente effettivo del comitato consultivo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703;

Visto il proprio decreto 1° dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1972, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 311 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1972;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero del 27 aprile 1973 relativa alla designazione del direttore generale dott. Angiolino Giaroli quale rappresentante effettivo del citato istituto in seno al predetto comitato in sostituzione del dott. Metello Bilotta collocato a riposo;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore generale dott. Angiolino Giaroli dell'Istituto nazionale per il commercio estero è nominato membro effettivo del predetto comitato, in sostituzione del dott. Metello Bilotta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1973
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 28

(11096)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Norcia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 dicembre 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone di Pian Grande e Pian Piccolo site nel territorio del comune di Norcia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Norcia;

Visto le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Norcia, in persona del sindaco geom. Giuseppe De Angelis, dalla comunanza agraria di Castelluccio, in persona del presidente sig. Luigi Coccia, e dal sig. Pietro Marchetti, in proprio e quale procuratore generale del fratello Francesco che si considerano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico per i motivi paesaggistici, geologici, floristici e faunistici in esse presenti, motivi questi che le rendono le uniche idonee a costituire con le zone del corrispondente versante marchigiano un tutto organico da destinare a riserva naturale;

Decreta:

Le zone di Pian Grande e Pian Piccolo site nel territorio del comune di Norcia hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente: fogli catastali numeri 18, 25, 35, 46, 45, 71, 72, 73, 74, 47, 48, 49, 50, 128, 129, 96, 97, 98, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 99, 100, 130, 131, 132, 151, 152, 153, 154.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La soprintendenza ai monumenti di Perugia curerà che il comune di Norcia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 giugno 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Oggi 2 dicembre 1971, a ore 16, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Riesame della proposta di vincolo panoramico delle zone di Pian Grande e Pian Piccolo, nel territorio del comune di Norcia;

(*Omissis*).

Il Presidente prof. dott. Mario Bellucci propone quindi alla commissione l'apposizione del vincolo panoramico sulle zone comprese nei fogli catastali numeri 18, 25, 35, 46, 45, 71, 72, 73, 74, 47, 48, 49, 50, 128, 129, 96, 97, 98, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 99, 100, 130, 131, 132, 151, 152, 153, 154, del comune di Norcia.

La commissione, a maggioranza, con la sola opposizione del sindaco di Norcia, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4), della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che la zona sopradescritta sia sottoposta a vincolo panoramico.

(*Omissis*).

(11262)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1973.

Sostituzione di alcuni membri della commissione consultiva per le assicurazioni private.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1971, registro n. 5 Industria, foglio n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla costituzione della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Considerato che i seguenti membri della commissione: dott. Gualtiero Ghisu, dott. Giuseppe Corso e dott. Germano Stengel, sono stati collocati a riposo a domanda a norma della legge 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dei predetti funzionari in seno alla commissione consultiva in parola;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto i dottori Gradi Carlo, Palmieri Giovanni e Fancello Salvatore, funzionari in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo di questo Ministero, sono chiamati a far parte delle due sezioni della commissione consultiva per le assicurazioni private, in sostituzione dei dottori Gualtiero Ghisu, Giuseppe Corso e Germano Stengel.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1973

Il Ministro: FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1973
Registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 411

(11137)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1973.

Quote suppletive di stupefacenti da produrre durante il 1973.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 11 dicembre 1972, riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 1973, con il quale venivano assegnati i quantitativi di stupefacenti che alcune ditte erano autorizzate a produrre e mettere in vendita nell'anno 1973;

Visti i testi delle convenzioni e protocolli internazionali in materia di stupefacenti;

Tenuto conto delle rimanenze di stupefacenti esistenti presso le ditte produttrici di tali sostanze allo stato di basi pure o salificate;

Considerati i prevedibili fabbisogni normali di stupefacenti a scopo medico o scientifico;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una assegnazione suppletiva di ulteriori quantitativi di etilmorfina e diidrocodeina;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi assegnati con il decreto di cui alle premesse:

1) la ditta Carlo Erba, via Imbonati, 24, Milano, è autorizzata alla produzione e vendita nel corso del 1973, di:

Etilmorfina base: kg. 55;

2) la ditta SIRCAI - Società italiana ricerche chimiche ed applicazioni industriali, via Folli, 46/50, Milano, è autorizzata alla produzione e vendita nel corso del 1973, di:

Etilmorfina base: kg. 55;

3) la ditta SIFAC - Società italiana fabbricazione alcaloidi e prodotti chimici, via Robbio, 29, Confienza (Pavia), e autorizzata alla produzione e vendita, nel corso del 1973, di:

Etilmorfina base: kg. 65;
Diidrocodeina base: kg. 35;

4) la ditta SALARS, con sede in Camerlata (Como), via S. Francesco, 5, è autorizzata alla produzione e vendita, nel corso del 1973, di:

Etilmorfina base: kg. 75;
Diidrocodeina base: kg. 85.

Roma, addì 6 luglio 1973

p. *Il Ministro*: GUERRINI

(11139)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1973.

Proroga del termine di presentazione delle denuncie relative alle superfici seminate a cotone nella campagna di commercializzazione 1973-1974.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1516/71 del Consiglio, del 12 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 160 del 17 luglio 1971, che istituisce un regime di aiuto nel settore dei semi di cotone; ed i successivi regolamenti comunitari di applicazione;

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, concernente la istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 23 dicembre 1971, concernente l'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti di intervento per il settore dei semi di cotone;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 21 agosto 1973, concernente la erogazione di un aiuto comunitario per i semi di cotone nella campagna di commercializzazione 1973-1974;

Considerata la necessità di prorogare il termine di presentazione delle denuncie di superficie seminate a cotone per la campagna 1973-1974;

Decreta:

Il termine di presentazione all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio delle denuncie relative alle superfici seminate a cotone, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28 luglio 1973, è prorogato al 30 settembre 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(11313)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concessò l'exequatur al sig. Francesco Cottignola, console onorario di Norvegia a Ravenna.

(11274)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di geometria superiore presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino, è vacante la cattedra di istituzioni di geometria superiore, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11337)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura francese, convenzionata, presso la facoltà di economia e commercio, sede distaccata di Verona, dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio, sede distaccata di Verona, dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di lingua e letteratura francese, convenzionata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11338)

Vacanza della cattedra di anatomia umana normale presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di anatomia umana normale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11351)

Vacanza della cattedra di fisica generale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento, è vacante la cattedra di fisica generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11355)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 21 ottobre 1970 al 13 novembre 1970 a norma dei regolamenti (CEE) n. 311/69, n. 1353/69, n. 1368/69, n. 1578/70, n. 1579/70, n. 1965/70, n. 2085/70 e n. 2199/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04 01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6% . . .	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% . . .	22,00
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% . .	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	56,00
	III. superiore a 45%	61,00
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5%	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	40,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	41,70
	4. superiore a 29%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% .	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5%:	
	(aa) denaturati (1)	2,75
	(bb) altri	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	11,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (*segue*)	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	40,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	41,70
	4. superiore a 29%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% .	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% . . .	11,00
	2. altri	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 21%	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	54,50
	2. superiore a 45%	61,00
	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0,1100 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:	
	(11) aventi tenore in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . .	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0,1100 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	0,4000 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	cc) superiore a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45% in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	11,00 (3)
	(33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39% .	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39%	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45%	0,6100 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84% (5):	
	(I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (8)	75,00
	- le altre destinazioni	87,00
	(II) uguale o superiore a 82%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (8)	99,70
	- le altre destinazioni	115,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.03 (*segue*)	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore a 84% ed inferiore o uguale a 98%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (8)	99,70
	- le altre destinazioni	115,00
	(II) superiore a 98% ed inferiore o uguale a 99,5%	152,00
	(III) superiore a 99,5%	156,00
04.04	Formaggi e latticini (6) (7):	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	36,00
	- la zona F (8)	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in povere, escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale a 46% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	10,00
	(22) uguale o superiore a 20%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	27,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (*segue*)	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	27,00
	(33) uguale o superiore a 40%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex. 2. superiore a 46% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 55%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	43,00
	(22) uguale o superiore a 55%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	54,00
	b) superiore a 36%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	54,00
	E. altri:	
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale a 47%:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (*segue*)	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50 % e di una maturazione:	
	(aa) inferiore a 3 mesi:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	20,00
	- le altre destinazioni	57,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	20,00
	- le altre destinazioni	57,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	18,00
	- la Svizzera	11,00
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	11,00
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:	
	(11) Asiago, Caciocavallo. Provolone, Ragusano:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	11,00
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	18,00
	- la zona E (8)	40,36
	- la zona F (8)	27,56
	- la Svizzera	11,00
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (*segue*)	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint Paulin, Taleggio:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	18,00
	- la zona F (8)	25,56
	- la Svizzera	11,00
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	11,00
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	18,00
	- la zona E (8)	40,36
	- la zona F (8)	27,56
	- la Svizzera	11,00
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	II. non nominati:	
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	40,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 73,05 per il periodo dal 21 ottobre 1970 al 31 ottobre 1970, e per L. 71,95 per il periodo dal 1° novembre 1970 al 13 novembre 1970.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 73,05 per il periodo dal 21 ottobre 1970 al 31 ottobre 1970, e per L. 71,95 per il periodo dal 1° novembre 1970 al 13 novembre 1970.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *E*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *E* non vengono prese in considerazione.

(6) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *D*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *D* non vengono prese in considerazione.

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(8) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

ZONA *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

ZONA *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

ZONA *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

ZONA *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

ZONA *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

ZONA *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(10856)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 43-PA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati dodici punzoni recanti il marchio di identificazione « 43-PA », a suo tempo assegnati alla ditta Landino Giacomo, con sede in Palermo, via Giovanni Meli n. 58.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri sei analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(11112)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titolo di spesa

La tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Viterbo, avvisa che fu dichiarato lo smarrimento del titolo sottoindicato:

Specie del titolo: ordine di accreditamento. — Estremi del titolo: numero: 161 - esercizio: 1972 - Ministero: finanze - capitolo del bilancio: 1941 - amministrazione od ufficio da cui fu emesso: Ministero finanze-demanio. — Titolare: intendenza di finanza di Viterbo. — Oggetto: restituzione e rimborsi. — Importo: L. 60.000.

Invita quindi chiunque avesse rinvenuto o rinvenisse il titolo sopraindicato a presentarlo o farlo pervenire subito a questa tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Viterbo.

In caso diverso, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso il titolo stesso s'intenderà annullato e ne verrà rilasciato un duplicato a forma dell'articolo 471 del regolamento di contabilità approvato con decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Viterbo, addì 11 settembre 1973

(11098)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

Corso dei cambi del 21 settembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	563,40	563,40	561,60	563,40	565 —	563,35	563 —	563,40	563,40	563,40
Dollaro canadese	559,35	559,35	556,80	559,35	560,25	559,30	558,70	559,35	559,35	559,35
Franco svizzero	188 —	188 —	188,90	188 —	186,65	188 —	188,08	188 —	188 —	188 —
Corona danese	99,50	99,50	100,15	99,50	98,35	99,45	99,50	99,50	99,50	99,50
Corona norvegese	103 —	103 —	102,80	103 —	101,50	103 —	103 —	103 —	103 —	103 —
Corona svedese	135,10	135,10	134,90	135,10	133,70	135,05	135,10	135,10	135,10	135,10
Fiorino olandese	223 —	223 —	223,50	223 —	221 —	223 —	223 —	223 —	223 —	223 —
Franco belga	15,58	15,58	15,68	15,58	15,12	15,55	15,6150	15,58	15,58	15,58
Franco francese	133,50	133,50	134,25	133,50	131,50	133,45	133,80	133,50	133,50	133,50
Lira sterlina	1363,90	1363,90	1366,50	1363,90	1363 —	1363,85	1363 —	1363,90	1363,90	1363,90
Marco germanico	235,61	235,61	236,50	235,61	231,40	235,60	235,60	235,61	235,61	235,61
Scellino austriaco	31,83	31,83	31,80	31,83	31,21	31,80	31,80	31,83	31,83	31,83
Escudo portoghese	24,565	24,565	24,50	24,565	24,10	24,55	24,55	24,565	24,56	24,56
Peseta spagnola	9,94	9,94	9,98	9,94	9,95	9,90	9,9350	9,94	9,94	9,94
Yen giapponese	2,1255	2,1255	2,15	2,1255	2,13	2,10	2,1275	2,1255	2,12	2,12

Media dei titoli del 21 settembre 1973

Rendita 5 % 1935	107,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,650
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,075
» 5 % (Ricostruzione)	95,250
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,825
» 5 % (Città di Trieste)	95,550
» 5 % (Beni esteri)	93,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,175
» 5,50 % » » 1968-83	92,025
» 5,50 % » » 1969-84	96,025
» 6 % » » 1970-85	98,650
» 6 % » » 1971-86	98,275
» 6 % » » 1972-87	98,15

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,425
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,950
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,80
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,550
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 settembre 1973

Dollaro USA	563,20
Dollaro canadese	559,025
Franco svizzero	188,04
Corona danese	99,50
Corona norvegese	103 —
Corona svedese	135,10
Fiorino olandese	223 —
Franco belga	15,597
Franco francese	133,65
Lira sterlina	1363,45
Marco germanico	235,605
Scellino austriaco	31,815
Escudo portoghese	24,557
Peseta spagnola	9,937
Yen giapponese	2,126

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi del 18 settembre 1973, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 21 settembre 1973 il valore del franco svizzero deve intendersi « 188,07 », anzichè: « 132,855 », come erroneamente pubblicato.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1973

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1973, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 agosto 1973			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1972			17.901		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	8.129.693			
	residui	903.806			
	Totale		9.033.499		
Accensione di prestiti	competenza	2.625.759			
	residui	3.061			
	Totale		2.628.820		
Spese correnti	competenza			8.064.098	
	residui			1.734.513	
	Totale				9.798.611
Spese in conto capitale	competenza			1.072.002	
	residui			1.462.667	
	Totale				2.534.669
Rimborso di prestiti	competenza			556.957	
	residui			12.975	
	Totale				569.932
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		7.918.416		6.693.458	
Conti correnti		27.665.458		26.517.353	
Incassi da regolare		6.430.970		6.184.907	
Altre gestioni		14.308.900		13.273.248	
	Totale		56.323.744		52.668.966
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		234.986		295.527	
Pagamenti da regolare		396.725		785.228	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.611.305		2.268.700	
Altri crediti		17.317.736		18.613.561	
	Totale		19.560.752		21.963.016
	Totale complessivo		87.564.716		87.535.194
Fondo di cassa al 31 agosto 1973			—		29.522
	Totale a pareggio		87.564.716		87.564.716

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 agosto 1973 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		29.522	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	60.712		
Pagamenti da regolare	828.661		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	2.307.508		
Altri crediti	3.886.229		
Totale crediti		7.083.110	
In complesso			7.112.632
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	10.316.360		
Conti correnti	4.327.309		
Incassi da regolare	537.850		
Altre gestioni	1.907.253		
Totale debiti			17.088.772
Situazione del Tesoro (passività)			9.976.140

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 agosto 1973 L. 280.866 milioni.

Il primo dirigente: O. PIEMONTESE

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(11376)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 31 AGOSTO 1973

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		1.804.287.662.898
Cassa	»		81.461.771.720
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	12.928.516.889	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	12.928.516.889
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	822.669.910.639	
— a scadenza fissa	»	299.848.209.000	1.122.518.119.639
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		3.082.607.619
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	1.844.420.153.088	
— conti speciali	»	2.836.834.817.748	4.681.254.970.836
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.130.855.859.629
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		2.357.440.661.861
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		535.335.354.389
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		5.324.039.484.896
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	322.371.437.007	
— altre attività	»	194.383.338.584	516.754.775.591
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		151.565.826.552
Spese dell'esercizio	»		224.320.854.951
			18.284.846.467.471
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		893.145.180.181
Depositi:			
— a garanzia	L.	2.642.352.060.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	4.717.470.454.000	
— altri	»	4.523.792.605.219	11.883.615.120.137
Depositari di titoli e valori	L.		528.801.182
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.764.632.416
TOTALE	L.		31.063.900.201.387

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L.		8.544.534.650.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		202.934.372.434
Depositi in conto corrente liberi	»		129.694.406.016
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		25.000.013.000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	4.946.373.045.775	
— altri	»	329.108.974	4.946.702.154.749
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	2.136.981.844.700	
— altri	»	2.812.557.791	2.139.794.402.491
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	699.852.973.048	
— altri	»	49.928.818.368	749.781.791.416
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	L.		
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		142.764.746.259
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		58.099.675.590
Fondi diversi accantonati	»		645.132.846.619
Partite varie passive	»		403.918.082.249
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	28.146.627.755	
Fondo di riserva straordinario	»	27.070.071.958	55.516.699.713
Rendite dell'esercizio	L.		240.972.626.935
			18.284.846.467.471
Impegni	L.		893.145.180.181
Depositanti	»		11.883.615.120.137
Titoli e valori presso terzi	»		528.801.182
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.764.632.416
TOTALE	L.		31.063.900.201.387

(11377)

Il Governatore: CARLI

p. *Il ragioniere generale:* ROVIDA

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per titoli e per esami, a cinquantasette posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e le successive modificazioni, nonchè il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a cinquantasette posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Al concorso possono partecipare, purchè non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età:

1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;

2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato;

3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;

4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche con almeno cinque anni di servizio;

5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;

6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni;

7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;

8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.

Art. 2.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Ripartizione affari generali e personale - Piazza Colonna - Roma, entro il termine di decadenza di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Art. 3.

Nella domanda tutti i candidati debbono dichiarare la data ed il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'appartenenza ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso.

I candidati appartenenti alle categorie di cui ai numeri 6), 7) e 8) dell'art. 1 debbono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) il comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

4) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

Art. 4.

Alla domanda deve essere allegato:

1) un *curriculum* recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata;

2) certificato rilasciato dalla competente università attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, nonchè, per i candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 1, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), la copia autentica dello stato matricolare e ove prescritte, copia autentica delle note di qualifica relative al quinquennio 1968-1972;

3) tutti i titoli utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 8 del presente bando.

Art. 5.

I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.

Art. 6.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, eccettuato il requisito di appartenenza alle categorie indicate nell'art. 1, numeri 7) e 8) del presente bando.

La esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Ripartizione affari generali e personale - Piazza Colonna - Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) dell'art. 1 del presente decreto debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza:

1) un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'ufficio cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, completo degli accertamenti sierologici ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 6), 7), 8), dell'art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di cui all'art. 7, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la

data dell'iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico (solo per la categoria di cui al n. 6 dell'art. 1 del presente decreto);

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato penale del casellario giudiziario;

7) copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7;

9) certificato rilasciato dalla competente prefettura attestante che il candidato ha rivestito ho riveste la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbia esercitato tali funzioni per almeno cinque anni (solo per la categoria di cui al n. 7) dell'art 1 del presente decreto);

10) certificato rilasciato dalla competente prefettura attestante che il candidato abbia fatto parte, in qualità di componente elettivo, delle giunte provinciali amministrative e che abbia esercitato le relative funzioni per almeno cinque anni (solo per la categoria di cui al n. 8) dell'art. 1 del presente decreto).

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) ed 8), ed al numero 1) dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.

Art. 9.

La commissione esaminatrice verrà nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sarà composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.

Per le prove facoltative di lingua straniera la commissione verrà integrata ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.

La commissione sarà assistita, per l'ufficio di segreteria da un impiegato della carriera direttiva di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 10.

La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli di merito indicati nell'art. 4.

Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto un minimo di venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 11.

Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo;

3) scienza delle finanze e diritto finanziario;

4) diritto amministrativo (prova pratica)

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

La prova orale, verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica.

Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali. Nella prova orale i candidati debbono riportare non meno di quaranta cinquantesimi.

La valutazione complessiva è costituita dalla somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punto della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orali la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art 12.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

A parità di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di referendario dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni 7, 8, 9 e 11 marzo 1974.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, verrà resa nota l'ubicazione dei locali nei quali si svolgeranno dette prove.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1973
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 349

(11325)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove d'arte di alcuni concorsi di operaio specializzato e qualificato

Si rende noto che le prove d'arte previste per alcuni dei concorsi di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 28 febbraio 1973, avranno luogo per ciascuna delle qualifiche professionali qui di seguito indicato presso la casa penale di Pianosa Isola (Livorno) e la casa penale di Porto Azzurro, alle ore 8,30 dei giorni appresso indicati:

Casa penale di Pianosa Isola:

1) conduttore patentato motori e motrici di natanti di potenza non inferiore ai 150 HP « OP »: 15, 16 e 17 ottobre 1973;

2) motorista « M »: 18, 19, 20, 22, 23 e 24 ottobre 1973;

3) giardiniere ed ortolano « OP »: 25, 26 e 27 ottobre 1973.

Casa penale Porto Azzurro:

4) carrozziere: 19, 20 e 21 novembre 1973;

5) montatore-motorista: 22, 23 e 24 novembre 1973.

(11207)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione di un corso speciale per il conseguimento della abilitazione limitatamente all'insegnamento nella scuola media statale dell'obbligo per alunni sordomuti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni, concernenti « Nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante di arte applicata e di assistente nei licei artistici »;

Viste le ordinanze ministeriali 6 maggio 1972, 5 agosto 1972, 7 agosto 1972 e 4 ottobre 1972, emanate in materia di corsi abilitanti speciali per l'anno scolastico 1971-72;

Sentito il parere del comitato degli esperti di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

Considerata la opportunità di fare svolgere il corso abilitante speciale, di cui all'art. 15 della predetta legge, nel periodo delle vacanze estive, allo scopo di non arrecare turbamento al normale andamento dell'anno scolastico 1972-73;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 15 della già citata legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sarà svolto un corso speciale per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento, riservato agli insegnanti sprovvisti di abilitazione, in possesso del titolo di studio richiesto, che prestano o che prestavano servizio, all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 1074/1971, nelle classi speciali per sordomuti di scuola media.

Il corso, a carattere nazionale, si svolgerà a Roma nei locali dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti « A. Magarotto » di Roma, secondo il piano istitutivo formulato dalla commissione regionale del Lazio in base alle proposte del predetto istituto.

Potranno essere organizzati anche corsi interregionali, ove il numero dei partecipanti lo richiedesse.

Art. 2.

Le domande di partecipazione al corso, recanti in calce la dichiarazione di servizio da parte del capo d'istituto, indirizzate al sovrintendente scolastico interregionale del Lazio, devono essere presentate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla scuola di appartenenza ed inviate per il tramite dell'Istituto professionale statale « Magarotto » di Roma.

Art. 3.

La commissione regionale del Lazio ed eventualmente le altre commissioni regionali competenti nominano, su designazione del preside dell'istituto « Magarotto » il corpo docente del corso ed approvano i piani di studio e di attività, formulati dal corpo docente, adattando le direttive generali alle esigenze di ciascun corso ed avendo cura di sviluppare in maniera adeguata le parti in cui le direttive si articolano.

I partecipanti ai corsi possono collaborare con i corpi docenti all'organizzazione dei corsi stessi ed all'attuazione dei piani di studio, proponendo idonee forme di attività (gruppi di studio, tirocinio guidato, seminari, applicazioni, esercitazioni ed eventuali visite).

Le proposte dei piani di studio e di attività si intendono approvate qualora la commissione regionale non comunichi le proprie osservazioni entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto le proposte.

Art. 4.

I compensi, nelle misure previste dall'art. 6, saranno a carico dei fondi accreditati sul cap. 1113 dell'esercizio finanziario 1973.

Art. 5.

Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, si applicano, in quanto compatibili con le finalità e la particolare natura del corso, le disposizioni impartite sui corsi abilitanti speciali, di cui all'art. 5 della citata legge n. 1074.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì **30** *luglio* **1973**
Registro n. 57, foglio n. 231

(11115)

Istituzione di un corso speciale per il conseguimento della abilitazione limitatamente all'insegnamento nella scuola media statale dell'obbligo per alunni ciechi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni, concernenti « Nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante d'arte applicata e di assistenza nei licei artistici »;

Viste le ordinanze ministeriali 6 maggio 1972, 5 agosto 1972, 7 agosto 1972 e 4 ottobre 1972, emanate in materia di corsi abilitanti speciali per l'anno scolastico 1971-72;

Sentito il parere del comitato degli esperti di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

Considerata l'opportunità di far svolgere il corso abilitante speciale, di cui all'art. 13 della predetta legge nel periodo delle vacanze estive, allo scopo di non arrecare turbamento al normale andamento dell'anno scolastico 1972-73;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 13 della già citata legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sarà svolto un corso speciale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, riservato agli insegnanti sprovvisti di abilitazione in possesso del titolo di studio richiesto, che prestano o prestavano servizio, all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 1074/1971, nelle scuole medie statali dell'obbligo per alunni ciechi.

Il corso, a carattere nazionale, si svolgerà a Roma nei locali dell'istituto statale « Augusto Romagnoli » secondo il piano istitutivo formulato dalla commissione regionale del Lazio in base alle proposte del predetto istituto.

Art. 2.

Le domande di partecipazione al corso, recanti in calce la dichiarazione di servizio da parte del capo di istituto, indirizzate al sovrintendente scolastico interregionale del Lazio, devono essere presentate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla scuola di appartenenza ed inviate per il tramite dell'istituto statale « Augusto Romagnoli » di Roma.

Art. 3.

La commissione regionale del Lazio nomina, su designazione del preside dell'istituto Romagnoli, il corpo docente del corso e approva i piani di studio e di attività, formulati dal corpo docente, adattando le direttive generali alle esigenze di ciascun corso ed avendo cura di sviluppare in maniera adeguata le parti in cui le direttive si articolano.

I partecipanti ai corsi possono collaborare con i corpi docenti all'organizzazione dei corsi stessi ed all'attuazione dei piani di studio proponendo idonee forme di attività (gruppi di studio, tirocinio guidato, seminari, applicazioni, esercitazioni ed eventuali visite).

Le proposte dei piani di studio e di attività si intendono approvate qualora la commissione regionale non comunichi le proprie osservazioni entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto le proposte.

Art. 4.

I compensi, nelle misure previste dall'art. 6, saranno a carico dei fondi accreditati sul cap. 1113 dell'esercizio finanziario 1973.

Art. 5.

Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, si applicano, in quanto compatibili con le finalità e la particolare natura del corso, le disposizioni impartite sui corsi abilitanti speciali, di cui all'art. 5 della citata legge n. 1074.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì **30** *luglio* **1973**
Registro n. 57, foglio n. 230

(11114)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice e graduatoria generale di merito del concorso a duecentoquattordici posti di preside nei licei classici, scientifici e negli istituti magistrali.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte II (Supplemento ordinario) n. 31-32 del 2-9 agosto 1973 è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice e graduatoria generale di merito del concorso a duecentoquattordici posti di preside nei licei classici, scientifici e negli istituti magistrali, indetto con decreto ministerale 1° dicembre 1969.

(11113)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Vimercate

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Vimercate (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 2 luglio 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di seconda classe vacante nel comune di Vimercate, nell'ordine appresso indicato:

1)	Zoia dott. Mario	punti	88.08	su 132
2)	Cerruti dott. Carlo	»	87.63	»
3)	Dealis dott. Angelo	»	86.70	»
4)	Campanozzi dott. Michele	»	82.66	»
5)	Mangiaterra dott Giuseppe	»	81.83	»
6)	Geraci dott. Vincenzo	»	80.92	»
7)	Tamburrano dott. Nicola	»	78.89	»
8)	Marassi dott. Fulvio	»	77.89	»
9)	Boianelli dott. Fernando	»	77.73	»
10)	Iannettone dott. Giovanni	»	77.39	»
11)	Milanesi dott. Luigi	»	76.85	»
12)	Puglisi dott. Carmelo	»	75.57	»
13)	Porcile dott. Luciano	»	75.30	»
14)	Bartalena dott. Valentino	»	75.19	»
15)	De Negri dott. Errico	»	74.99	»
16)	Rapetti dott. Gino	»	74.01	»
17)	De Pascale dott. Mario	»	73.68	»
18)	Parini Antonio	»	73.66	»
19)	Mantelli Erminio	»	72.98	»
20)	Di Blasi dott. Giuseppe	»	72.96	»
21)	Mazzella dott. Claudio	»	72.84	»
22)	Lauletta dott. Angelo	»	72.76	»
23)	Di Stilo dott. Rocco	»	71.85	»
24)	Ferrari dott. Pietro	»	71.59	»
25)	Alberti Pietro	»	71.46	»
26)	Laspia dott. Antonino	»	70.18	»
27)	Barbieri dott. Silvio	»	69.98	»
28)	Delli Paoli dott. Dante	»	69.83	»
29)	Bernarello dott. Ottavio	»	68.70	»
30)	De Flumeri Paolo	»	68.52	»
31)	Tabella dott. Domenico	»	67.92	»
32)	Ceruti Giuseppe	»	66.14	»
33)	Bellotoma Giovanni	»	66.11	»
34)	Onofri Ermanno	»	64.99	»
35)	Lugli Gaetano .	»	64.01	»
36)	Rapetti Andrea	»	63.41	»
37)	Filograsso dott. Domenico	»	51.37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

(11150)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 22 dicembre 1972, concernente la « modifica degli elenchi dei primari di chirurgia generale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'8 febbraio 1972, all'art. 3, dove è scritto: «... concorsi di assunzione a posti di primario di *ortopedia e traumatologia*», leggasi: «... concorsi di assunzione a posti di primario di *chirurgia generale* ».

(11250)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso, per esame teorico-pratico, a otto posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 211;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame teorico-pratico, a otto posti di procuratore aggiunto dello Stato.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, semprechè in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto dall'articolo seguente circa il requisito dell'età, coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

I candidati che non siano impiegati statali di ruolo non debbono avere oltrepassato il trentesimo anno di età, salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi coloro che precedentemente per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso anzidetto.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente decreto.

Art. 4.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la relativa domanda in carta da bollo, nella quale devono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita ed il possesso degli eventuali titoli per la proroga del limite massimo di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il possesso della laurea in giurisprudenza;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli che diano diritto a precedenze o a preferenze nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 6.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di trenta giorni a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trenta anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito e della favella che impediscano o ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di procuratore aggiunto dello Stato e dal quale risulti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l'eseguito accertamento sierologico del sangue;

7) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata; quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6), 7), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al secondo comma.

Gli impiegati statali di ruolo debbono presentare nello stesso termine il certificato sanitario di cui al n. 6), il diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana e la copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, su carta da bollo.

Art. 7.

La domanda ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla Avvocatura generale.

Non sono, altresì, prese in considerazione le domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e l'autenticazione della firma in calce.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico. Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, vertono: una sul diritto civile e commerciale, un'altra sul diritto e la procedura penale, e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e procedura penale.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 21-22-23 gennaio 1974, con inizio alle ore 9.

Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, da 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le modifiche di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 211.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dall'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera ferroviaria.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato con funzioni di presidente;

da due vice avvocati dello Stato;

da un magistrato della corte di appello di Roma, designato dal presidente;

da un avvocato designato dal presidente del Consiglio nazionale forense.

Funziona da segretario della commissione un sostituto avvocato dello Stato od un procuratore dello Stato.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti, in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati è determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia; di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 10.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati procuratori aggiunti dello Stato, con lo stipendio annuo lordo di L. 3.570.000.

Art. 11.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonchè nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 8 agosto 1973.

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1973
Registro n. 6, *foglio n.* 314

(11329)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1973, n. **22.**

Ulteriore finanziamento della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 24, concernente provvidenze per favorire il credito di conduzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 24, è autorizzata la spesa di L. 250.000.000 annui per la durata di anni due a partire dall'esercizio finanziario 1973.

I relativi stanziamenti saranno iscritti negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 250.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di L. 250.000.000, derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . L. 250.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 4367'- Categ. X. — Provvidenze a favore delle imprese agricole per favorire il credito di conduzione L. 250.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 10 agosto 1973

Il presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11023)

LEGGE PROVINCIALE 13 agosto 1973, n. **23.**

Norme per lo svolgimento del servizio di custodia forestale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, le disposizioni della legge regionale 5 novembre 1968, n. 37, concernente norme per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva, si applicano nel territorio della provincia di Trento con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le funzioni amministrative che, ai sensi della legge regionale 5 novembre 1968, n. 37, sono attribuite agli organi della Regione, sono esercitate dalla provincia di Trento a mezzo dei propri organi ed uffici, secondo le rispettive competenze.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 37, è sostituito dal seguente:

«Il contributo è annualmente concesso entro il limite del 50% delle retribuzioni lorde annue, corrispondente al personale di custodia e limitatamente al numero di custodi ritenuto sufficiente per ogni circoscrizione, e dei relativi oneri riflessi. Il numero dei custodi sarà determinato nel decreto di costituzione delle circoscrizioni di sorveglianza boschiva».

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge le domande di contributo debbono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 5 novembre 1968, n. 37, è autorizzata la spesa di L. 120.000.000 annui, per la durata di 2 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1973, da erogarsi secondo le norme della stessa legge regionale n. 37, e successive modificazioni.

I relativi stanziamenti saranno iscritti negli stati di previsione della spesa della provincia. in misura di L. 120.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di L. 120.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spese - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso L. 120.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 1940 - Categ. III. — Spesa per la concessione di contributi per agevolare lo svolgimento del servizio di custodia forestale L. 120.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 13 agosto 1973

Il presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11024)

LEGGE PROVINCIALE 13 agosto 1973, n. 24.
Ulteriori interventi a favore del commercio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n* 36 *del* 21 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE PROVINCIALE 14 AGOSTO 1972, N. 11, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DEL SETTORE DISTRIBUTIVO

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato lo stanziamento di L. 30.000.000 annui per la durata di 5 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1973, per i fini di cui alla lettera *a*) dell'art. 7 della citata legge regionale, rispettivamente di L. 120.000.000 annui per la durata di 10 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1973, per i fini di cui alla lettera *b*) del medesimo art. 7.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 150.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977 e di lire 120.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1982.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi

Art. 2.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge, verranno esaminate anche le domande, presentate ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 14 agosto 1972, n. 11, che non hanno potuto essere accolte per la mancanza di fondi.

CAPO II

RIFINANZIAMENTO E MODIFICA DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 AGOSTO 1972, N. 13, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI CREDITIZIE PER LA COSTRUZIONE DI MAGAZZINI COMMERCIALI

Art. 3.

Per la concessione del concorso previsto dalla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 13, è autorizzato il limite di impegno di L. 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973 da erogarsi secondo le norme della stessa legge provinciale n 13, come modificata ai sensi dell'articolo seguente.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1984.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 4.

Al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 13, sono aggiunte le seguenti parole: « nonchè per l'ampliamento di esistenti magazzini all'ingrosso ».

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di L. 180.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 180.000.000

In aumento:

Cap. 5251 - Categ. X. — Spese per la concessione di contributi per agevolare la costruzione di magazzini commerciali (legge provinciale 12 agosto 1972, n. 13) . . . . L. 30.000.000

Cap. 5260 - Categ. X. — Contributi alle imprese commerciali, alle cooperative di consumo ed ai pubblici esercizi per il miglioramento o il rinnovo delle attrezzature (art. 7, lettera *a*) - legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, e legge provinciale 14 agosto 1972, n. 11) . . . . » 30.000.000

Cap. 5261 - Categ. X. — Contributi alle imprese commerciali ed alle cooperative di consumo per la ristrutturazione aziendale (art. 7, lettera *b*) - legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, e legge provinciale 14 agosto 1972, n. 11) . . . . » 120.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 180.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 13 agosto 1973

Il presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11025)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.